



Comune di
Campolongo sul Brenta

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA E LE PROCEDURE
per l'organizzazione
del servizio di videosorveglianza
del Comune di Campolongo sul Brenta

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03.10.2011

INDICE GENERALE

ART. 1. Oggetto del presente regolamento	pag. 3
ART. 2. Finalità dell'impianto	" 3
ART. 3. Responsabilità dell'impianto	" 4
ART. 4. Limiti di utilizzo, di raccolta e di trattamento delle immagini	" 4
ART. 5. Accesso ai dati	" 4
ART. 6. Pubblicità	" 5
ART. 7. Uso delle telecamere	" 5
ART. 8. Conservazione delle registrazioni	" 5
ART. 9. Entrata in vigore	" 5
ART.10 Norma di rinvio	" 6

ART. 1. Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio e l'organizzazione degli impianti e del servizio di videosorveglianza gestito dal Comune di Campolongo sul Brenta, ne regola l'uso nei limiti imposti dalla Legge 23.04.2009, n. 38 " per la tutela della sicurezza urbana" nel rispetto del Provvedimento generale del Garante emesso in data 08.04.2010 per la protezione dei dati personali, e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

ART. 2. Finalità dell'impianto e definizioni

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità che, perpetrati sul territorio comunale, ivi compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione, possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'Amministrazione. Il sistema è di ausilio all'agente di Polizia Locale nell'azione di tutela e di controllo del territorio. Tali impianti possono essere altresì utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni di rischio o di pericolo.

2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto finalizzata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate dall'articolo 1 comma 1° della Legge 23.04.2009 n°38.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali presso il Comando della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa alla persona fisica, persona giuridica, ente o associazioni, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'ente Comune di Campolongo sul Brenta, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3. Responsabilità dell’impianto

1. La responsabilità della gestione dell' impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dalla normativa e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
2. Il responsabile del trattamento dati della videosorveglianza viene individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica. Tale figura, che sarà da ora denominata “responsabile dell'impianto”, potrà individuare gli incaricati del trattamento, di cui alla Legge 23.04.2009 n°38.
3. Il responsabile e gli eventuali incaricati procederanno al trattamento dati attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare (Sindaco) il quale, attraverso periodiche verifiche, vigilerà sulla puntuale esecuzione delle procedure stabilite dal presente regolamento.

ART. 4. Limiti di utilizzo, di raccolta e di trattamento delle immagini

1. Le immagini raccolte dalle telecamere (dati personali) oggetto di trattamento saranno:
 - a) trattate in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolte e registrate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - c) raccolte in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolte o successivamente trattate;
 - d) conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate; in ogni caso ove non necessarie all' individuazione del responsabile di violazioni o danneggiamenti, saranno automaticamente cancellate dopo 7 giorni.
2. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
 - a) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
 - b) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica;
 - c) i dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

ART. 5. Accesso ai dati

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi “dati sensibili” ai sensi della Legge 23.04.2009 n° 38, e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla citata Legge e dal provvedimento del Garante emesso in data 08.04.2010 (G.U.n.99 del 29/04/2010).

L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte degli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei propri fini istituzionali inerenti la giustizia, attività di polizia e di tutela dei beni.

2. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone eventualmente sanzionate.

3. La custodia dei dati dovrà avvenire in armadi di sicurezza chiusi a chiave e solo il responsabile dell'impianto o suo delegato potrà accedervi.

ART. 6. Pubblicità

1. La presenza dell' impianto di videosorveglianza sarà resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi ritenuti più idonei ed in particolare attraverso:

- a) l'affissione di appositi cartelli posizionati all' ingresso della zona soggetta a controllo, recanti la scritta tipo "Comune di Campolongo sul Brenta - Area videosorvegliata";
- b) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione a norma dell'art. 22 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'affissione in modo stabile all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere.

2. Copia del presente regolamento sarà trasmesso alla Autorità di Polizia della zona, e pubblicato sul sito internet del Comune.

ART. 7. Uso delle telecamere

1. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone ove ciò non sia funzionale alle finalità istituzionali del sistema, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti ove necessario.

2. L'uso dell'immagine particolareggiata è consentito esclusivamente quale supporto logistico ad operazioni di polizia o finalizzato all'accertamento di infrazione alla legge.

3. Le immagini provenienti dalle telecamere saranno raccolte in una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su disco fisso del computer, onde consentire la ricostruzione di eventi, anche in assenza di presidio della stazione di monitoraggio.

ART. 8. Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ART. 9. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

ART.10. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

ALLEGATO "1"

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori e altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente, fissando nel caso di accertamento positivo, il giorno l'ora e il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

ALLEGATO "2"

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile

- struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
 5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
 6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - al Sindaco del Comune di Campolongo sul Brenta quale titolare dell'impianto;
 - alla ditta fornitrice dell'impianto, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
 7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini dell'autorità giudiziaria o di polizia occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
 8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
 9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione su apposito Registro, predisposto secondo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora di accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
 10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.